

**Zeitschrift:** Rivista militare della Svizzera italiana  
**Herausgeber:** Lugano : Amministrazione RMSI  
**Band:** 25 (1953)  
**Heft:** 4

**Artikel:** Giurisprudenza : amministrazione militare  
**Autor:** [s.n.]  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-244312>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 01.02.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## GIURISPRUDENZA: amministrazione militare.

*Danni alle colture ed alla proprietà: art. 86 Decr. fed. 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito.*

La riparazione dei danni cagionati da provvedimenti militari alle colture (fondi e raccolto) ed alla proprietà (immobili e mobili) secondo l'art. 86 Decr. fed. amm. es. contempla soltanto i danni effettivamente causati.

La sola eventualità di pregiudizi futuri non dà preventivamente diritto ad indennità, finchè non si realizzi in un danno effettivo.  
(Commissione di ricorso dell'amministrazione mil. fed. - III Sez. - decis. 15. 11. 1951).

*Danni alle colture ed alla proprietà: rapporto di causalità.*

Su un fondo di proprietà privata vennero posti dei reticolati che ostacolano la fienagione. Per causa sconosciuta l'erba secca prese fuoco e l'incendio danneggiò anche degli alberi entro la stessa zona reticolata.

La responsabilità della Confederazione venne ritenuta per i seguenti motivi:

un evento può essere dovuto a diverse cause, ciascuna necessaria; è quindi sufficiente che una di esse sia dovuta ad un provvedimento militare perchè ne derivi l'obbligo della Confederazione di risarcire il danno, poichè senza di essa il danno non si sarebbe verificato o sarebbe stato diverso.

Nel caso concreto la causa diretta dell'incendio non è dovuta ad una esercitazione militare od al semplice fatto dell'esistenza dei reticolati, bensì a negligenza di terzi. Ma quell'incendio non sarebbe in realtà stato possibile a difetto delle condizioni create dai reticolati i quali hanno impedito la fienagione costituendo un materiale facilmente infiammabile, ciò che non sarebbe avvenuto se l'erba fosse stata a tempo falciata come in addietro venne sempre fatto.

Da notare in concreto che il proprietario del fondo aveva attirato l'attenzione delle istanze militari sul rischio di incendio.

La responsabilità della Confederazione è quindi da ammettere, poichè l'evento ed il danno sono conseguenze immediate del provvedimento militare.

(Com. ric. am. mil. fed. - III Sez. - decis. 30. 6. 1951)

Nota: la decisione qui riassunta è basata ancora sul Regolam. amm. 1946 - art. 217 - abrogato, ma essa vale anche in applicazione del Decr. fed. 30 marzo 1949 ora in vigore, le disposizioni essendo identiche.

*Commissione di ricorso: art. 130 Decr. fed. 30 marzo 1949 ammin. es.*

La Commissione di ricorso dell'amministrazione militare federale è, sebbene indipendente, un organo dell'amministrazione e, come ogni altro, è perciò tenuta ad applicare i decreti dell'Assemblea federale e le ordinanze del Consiglio federale senza che le competa la facoltà di esaminarne la costituzionalità o legalità, nè di estenderne la portata a suo giudizio.

(Com. ric. - I Sez. - decis. 31. 5. 1951).

*Veicolo a motore privato: uso comandato in servizio - danneggiamento - riparazione: art. 160 Decr. Cons. fed. 22 agosto 1949 sull'amin. dell'esercito.*

Il Decr. fed. amm. es. non contiene disposizioni particolari sulla liquidazione dei danni riportati da autoveicoli privati impiegati, senza che sia previsto da un regolamento, da militari in servizio: in concreto servizio come arbitri di campo.

Secondo il Servizio della motorizz. dell'esercito, la Confederazione risponde dei danni riportati dal veicolo solo se venne preventivamente sottoposto a stima. Se questa venne omessa, la Confederazione non ha da rispondere, anche se il veicolo venne usato su ordine di servizio.

La Commissione di ricorso si è pronunciata in diverso senso osservando:

La Confederazione risponde per principio, di tutti i danni derivati a ciò che viene usato per servizio: essenziale in proposito non è che tali cose abbiano fatto oggetto di stima, ma che il proprietario abbia dovuto metterle a disposizione per il servizio.

L'art. 160 Decr. Cons. fed. 22. 8. 1949 sull'amm. es., il quale stabilisce che le spese per riparazioni vanno a carico del detentore dell'autoveicolo, può valere soltanto per quelli che vennero messi a disposizione volontariamente dietro semplice *autorizzazione*, non su *ordine*. In quest'ultimo caso subentra la responsabilità della Confederazione anche se il veicolo non venne stimato.

(Com. ric. - II Sez. - decis. 4. 4. 1952)

*Schweiz. Juristen-Zeitung.*